

**REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITA' DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI
PROVINCIALI
(L. 5/7/1982 n.441 come modificata dal
D.Lgs.14/3/2013 N.33)**

approvato con delibera di Consiglio provinciale n.43/1992 e modificato con
delibera di Consiglio provinciale n.

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE IN CARICA

ART. 3 - OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

ART. 4 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA

ART. 5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE DEI FIGLI E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DELL'AMMINISTRATORE

ART. 6 - MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

ART. 7 – VARIAZIONI SCADENZE FISCALI

ART. 8 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

ART. 9 – INOTTEMPERANZA E SANZIONI

ART. 10 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE

ART. 11 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE

ART. 12 - PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 13 – NORME FINALI

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

APPENDICE NORMATIVA

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli Amministratori Provinciali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 441 ¹ del 5/7/1982 e al D.Lgs. n. 33 ² del 14/3/2013, secondo le norme del presente Regolamento.

ART.2 OBBLIGHI AL MOMENTO DELLA ASSUNZIONE IN CARICA

Gli Amministratori, entro **tre mesi** dalla convalida degli eletti o dalla nomina, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale della Provincia:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"*;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"*. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4³ della Legge n. 659 del 18/11/1981 "Modifiche ed integrazioni alla L. n.195 del 2/5/1974, sul controllo dello Stato al finanziamento di partiti politici" relative agli eventuali contributi ricevuti.

ART. 3 OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

Gli Amministratori in carica depositano **entro il 31 ottobre** di ogni anno, un'attestazione concernente la situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 2 e copia della dichiarazione dei redditi.

ART. 4 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA

Gli Amministratori, entro tre mesi dalla cessazione dalla carica per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, depositano una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 2.

Entro il **31 ottobre** successivo alla data di cessazione della carica gli stessi Amministratori sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o rinnovo della nomina senza interruzione degli Amministratori cessati dalla carica per il rinnovo del Consiglio Provinciale o della Giunta.

¹ La Legge n.441/1982, come modificata dal D.Lgs. n.33/2013, è interamente riportata nell'appendice normativa.

² E' riportato nell'appendice normativa il testo degli articoli 14 e 47 del D.Lgs.33/2013.

³ E' riportato nell'appendice normativa il testo dell'art.4, comma 3, della Legge n.659/1981.

ART. 5
SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE
DEI FIGLI E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DELL'AMMINISTRATORE

Gli Amministratori all'atto del deposito di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 rilasciano un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado ⁴, se gli stessi vi consentono.

Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al n.1 del precedente art. 2, nonché con il deposito della copia della dichiarazione dei redditi.

Peraltro, gli amministratori sono esonerati dall'adempimento di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non vi consentano; in questo caso gli amministratori dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non consentono che venga dichiarata la loro situazione patrimoniale e dei redditi.

ART.6
MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuati su moduli rilasciati dalla Segreteria Generale della Provincia.

ART.7
VARIAZIONI SCADENZE FISCALI

Nel caso le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi vengano modificate, i termini di cui ai precedenti articoli 3 e 4, comma 2, saranno adeguati alle nuove scadenze.

ART. 8
DIFFIDA AD ADEMPIERE

Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, il Presidente della Provincia o il Presidente del Consiglio provinciale diffidano rispettivamente gli Assessori o i Consiglieri inadempienti a provvedervi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.

Se gli Amministratori diffidati non adempiono nei termini di cui al precedente comma, il Presidente competente, fatto salvo il procedimento sanzionatorio di cui al successivo articolo, iscriverà l'argomento, quale informazione, tra gli oggetti all'ordine del giorno della prima riunione dell'organo di cui sono componenti gli Amministratori inadempienti.

ART.9
INOTTEMPERANZA E SANZIONI

Decorsi 30 (*trenta*) giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni o dei dati di cui al presente Regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500 (*cinquecento*) ad un massimo di euro 10.000 (*diecimila*), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale accerta e contesta le eventuali violazioni. In applicazione dell'art. 16 della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta⁵.

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito Internet della provincia nella sezione "Amministrazione trasparente".

⁴ Ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del Codice Civile, riportati nell'appendice normativa, sono parenti entro il 2° grado:

- in linea retta: il padre, la madre, i figli, i nipoti *ex filio*, il nonno e la nonna;
- in linea collaterale: i fratelli e le sorelle.

⁵ E' riportato nell'appendice normativa il testo degli articoli 16 e 18 della Legge n.689/1981.

ART. 10
OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE

Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, e 5 si applicano:

- 1) ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati, di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata alla competenza della Provincia e che non rivestano la carica di Amministratori provinciali;
- 2) ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati e Direttori Generali delle Società al cui capitale concorra, unitamente allo Stato od ad altri enti pubblici, anche la Provincia nelle varie forme di intervento o partecipazione, per un importo superiore al 20%;
- 3) ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati e Direttori Generali degli enti o istituti privati al cui funzionamento concorra la Provincia, esclusivamente o in concorso con gli altri enti pubblici, in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di euro 250.000 e che non rivestano la carica di Amministratori Provinciali.

La Giunta, con apposito provvedimento, determina gli enti, gli istituti e le società le cui cariche comportano, per i soggetti indicati ai nn. 1, 2 e 3 l'adempimento degli obblighi previsti nel presente regolamento.

Ai soggetti indicati al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.8. La diffida ad adempiere è comunicata dal Presidente del Consiglio provinciale che, in caso di inadempienza, ne dà informazione al Consiglio medesimo.

ART.11
OBBLIGHI DEL PERSONALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE

Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 8 si applicano al personale di livello dirigenziale dell'ente ai sensi dell'art.17, comma 22, della Legge 15 maggio 1997 n.127⁶.

La diffida ad adempiere è comunicata dal Segretario Generale che, in caso di inadempienza, ne dà informazione al Presidente della Provincia.

ART. 12
PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI

La situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi degli Amministratori, è pubblicata sul sito internet dell'Ente nella Sezione ***"Amministrazione Trasparente"*** sino alla cessazione dell'incarico o del mandato. E' altresì pubblicata, con le medesime modalità, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, qualora essi abbiano acconsentito al deposito come previsto al precedente art.5.

ART. 13
NORME FINALI

Le funzioni attribuite al Direttore generale, in caso di mancata nomina, sono poste in capo al Segretario Generale.

ART. 14
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.

⁶ E' riportato nell'appendice normativa il testo dell'art.17, comma 22, della Legge n.127/1997.

APPENDICE NORMATIVA

(Nota 1 all'art.1)

Legge 5 luglio 1982, n. 441.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale;
- 4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'*articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

5. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

6. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

7. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

8. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'*articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659*.

9. Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

10. Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-bis) dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

11. Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

12. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al *regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578*, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

13. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

14. La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

15. Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

16. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

(Nota 2 all'art.1):

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 47 *Sanzioni per casi specifici*

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Nota 3 all'art.2)

Legge 18 novembre 1981, n.659

Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

Art.4, comma 3:

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'*art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195*, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

(Nota 4 all'art.5)

Codice Civile

Art. 74 Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli *articoli 291* e seguenti.

Art. 75 Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra

Art. 76 Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

(Nota 5 all'art.9)

Legge 24 novembre 1981, n.689

Modifiche al sistema penale.

Art. 16 Pagamento in misura ridotta.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 18 Ordinanza-Ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'*art. 17* scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'*art. 14*; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla *legge 20 novembre 1982, n. 890*.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

(Nota 6 all'art.11)

Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Art.17, comma 22:

Le disposizioni di cui all'*articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441*, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'*articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla *legge 5 luglio 1982, n. 441*, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.